RISPOSTE FAQ AL 07_07_2017

Avviso pubblico per "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n° 684 del 29.10.2016, così come modificato con DGR n°824 del 5.12.2016"

Linea di azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transazioni industriali sugli individui e sulle imprese".

OUESITO 65:

- 1- In relazione all'importo da inserire nell'allegato III Scheda 1 e Scheda 2 in corrispondenza della voce fatturato, si chiede se deve essere inserito il dato di bilancio corrispondente alla riga 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni oppure il totale valore della produzione.
- 2- In relazione alla compilazione della scheda 5 riferita alle imprese collegate da compilare nel caso in cui le imprese non redigano un bilancio consolidato, nella scheda 5 è scritto: "PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A". Nell'allegato III non è presente però la scheda 5A, come bisogna procedere?
- 3- Esiste un importo massimo di spesa per il progetto?

Risposta:

Rispetto al punto 1, nelle Schede 1 e 2 dell'Allegato III occorre indicare il fatturato dell'impresa proponente risultante al punto A1) del conto economico "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e dunque non il valore della produzione.

Rispetto al punto 2, la dicitura riportata nella Scheda 5 dell'Allegato III deve essere interpretata come segue "Per ogni impresa collegata procedere alla compilazione della Tabella A riportando i dati di tutte le imprese collegate e calcolando le relative somme".

Rispetto al punto 3, l'Avviso pubblico all'Art. 8 stabilisce che il progetto di investimento deve prevedere una spesa minima pari a € 50.000,00 (IVA esclusa) e non anche una spesa massima, dal momento che il contributo concedibile, calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ammissibili al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, non può essere superiore a € 200.000,00 nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime *de minimis* (Reg. UE n. 1407/2013).

OUESITO 66:

In merito al bando del POR FESR asse III, linea di azione 3.2.1 chiedo se è possibile acquistare una piattaforma aerea per lavori di elettricità in altezza su autocarro (targato).

Risposta:

La formulazione del quesito lascerebbe intendere che il progetto di investimento da proporre a finanziamento prevede l'acquisto di una piattaforma aerea che può essere annoverata tra le spese ammissibili disciplinate dall'Art. 10 dell'Avviso pubblico.

Qualora l'acquisto di tale piattaforma non rappresenti un costo separabile dall'autocarro targato, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 11 con riferimento alla non ammissibilità delle "spese inerenti tutti i tipi di mezzi targati o targabili", la relativa spesa è da ritenersi ammissibile, purché strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di investimento.

QUESITO 67:

In merito al bando sulle Aree di Crisi non complesse si pongono i seguenti quesiti:

- 1) nelle spese ammissibili tra automezzi, impianti, attrezzature è scritto che non sono ammesse le spese di rappresentanza; dal momento che il codice relativo ad agenti e rappresentanti è ammesso ad esclusione dei targati quali sono le attrezzature considerate di rappresentanza e quindi non ammesse?
- 2) per i progetti che prevedono i lavori edili se ad esempio viene installata la betonella (per pavimento) a servizio di un'attrezzatura in ferro (porticato) posta nelle vicinanze è possibile inserire sia la betonella, sia l'attrezzatura in ferro tra le attrezzature o va computata la betonella?
- 3) se si acquista una pompa di calore (che fa caldo e freddo) si può inserire tra gli acquisti l'inverter dell'impianto fotovoltaico dal momento che la produzione di energia elettrica è a servizio di tutta l'attività (anche della pompa di calore)?
- 4) per un ristorante i tendaggi industriali, gli ombrelloni e le sedie industriali sono considerate contabilmente attrezzature; per il bando sono ammessi o sono considerati arredamento?
- 5) le minuterie (posate, bicchieri, vassoi) per un ristorante possono rientrare tra le attrezzature?
- 6) le spese per polizza fidejussoria non sembrano poter essere il 40% del contributo; in genere una polizza fidejussoria ha un costo che va dall'1,5% in su dell'importo che deve coprire; si presenta la polizza per avere il 40% del contributo; di conseguenza va inserito il costo congruo della polizza e non il 40%; giusto?

Risposta:

Con riferimento al punto 1), si ribadisce che l'Avviso pubblico al comma 2, lettera b) dell'Art. 10 esclude esplicitamente dalle spese ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni funzionali all'attività di rappresentanza dell'impresa. Rispetto alla formulazione del quesito posto, si suggerisce una lettura combinata del comma 2, lettera b) dell'Art. 10 e dell'Art. 11 che annovera tra le spese non ammissibili "le spese inerenti tutti i tipi di mezzi targati o targabili", la cui ratio risiede nell'impossibilità di controllare l'uso di tali mezzi rispetto all'ambito territoriale dell'impresa ed alla sua promiscuità. Diverso è il caso di mezzi speciali dedicati, indispensabili per l'attività dell'impresa e solo se strettamente necessari alla realizzazione del progetto di investimento.

Rispetto al punto 2) la formulazione del quesito posto sembrerebbe suggerire una risposta negativa sia per la betonella che per il porticato che non può essere, per sua natura, definito come attrezzatura e dunque ritenuto una spesa ammissibile. Rispetto ai lavori edili, si richiama quanto stabilito dal punto c) al comma 2 dell'Art. 10 dell'Avviso pubblico, in base al quale le opere murarie ed impiantistiche sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto di investimento, se strettamente necessarie per l'installazione ed il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi realizzati nell'ambito del progetto proposto.

Rispetto al punto 3), si precisa che l'Avviso pubblico non finanzia interventi di efficientamento energetico da realizzarsi negli stabilimenti delle imprese proponenti.

Rispetto ai punti 4) e 5), si precisa che l'Avviso pubblico all'Art. 11 annovera tra le spese non ammissibili, oltre che il materiale di arredamento di qualsiasi categoria, anche i beni non durevoli e di consumo corrente.

Rispetto al punto 6), l'Art. 18 dell'Avviso pubblico disciplina le modalità di erogazione del finanziamento prevedendo la possibilità per i beneficiari di richiedere una prima quota di contributo a titolo di anticipazione dietro presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L'importo di tale fideiussione o polizza, dunque non il suo costo, deve essere pari al 40% dell'importo assegnato.

QUESITO 68:

In merito al bando sulle aree di crisi non complesse, sono a richiedere le seguenti delucidazioni:

- 1) Per quanto riguarda la ricostruzione del patrimonio di un'impresa in semplificata, alla FAQ N. 5 del 23 Maggio 2017, viene fatto riferimento all'art. 2217 del codice civile, e pertanto viene richiesto l'inventario da allegare alla domanda, ma in merito alle regole civilistiche e fiscali che normano un'impresa in semplificata è ben chiaro che la semplificazione consiste nel tenere soltanto i registri iva di acquisti e di vendita, escludendo libro giornali ed inventari, pertanto sono a richiedere un chiarimento in merito: per "inventario" si intende la ricostruzione operata, ad esempio su un foglio in .xcl, come viene fatto nelle perizie di stima, oppure Vi è stata una piccola confusione, e si debbono allegare i registri IVA, gli unici libri obbligatori per una semplificata?
- 2) Per quanto riguarda un'azienda che dalla visura risulta che la sua attività principale nella sede legale è X, mentre l'attività principale nell'unità locale operativa, oggetto dell'investimento, per cui vengono richieste le agevolazioni è Y, come ci si deve comportare? Si creano delle discrasie tra la legge regionale e la pubblicità notizia da effettuarsi presso il registro imprese, che consente di avere più filiali con attività principali differenti, e che spesso producono ricavi, a differenza dell'attività principale svolta presso la sede legale, che è solo figurativa, e questo sicuramente potrebbe penalizzare diverse aziende, che hanno un codice attività differente tra sede legale ed unità amministrativa/operativa.

Risposta:

Con riferimento al quesito n^1) si precisa che, per ricostruire il patrimonio di un'impresa in contabilità semplificata, occorre dare contezza dell'entità dei beni mobili e immobili della medesima e non occorre allegare i registri IVA.

Con riferimento al quesito n^2) si precisa che il codice ATECO 2007 principale, limitatamente ai settori riportati nell'Allegato A dell'Avviso pubblico, è riferito alla sede legale o all'unità operativa oggetto dell'investimento. Tale requisito, che verrà verificato dalla Commissione di valutazione nel corso delle procedure di istruttoria di cui all'Art. 14, deve essere posseduto dal potenziale beneficiario alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico sul BURAT (12 maggio 2017).

QUESITO 69:

In relazione al bando POR FESR Abruzzo 2014-2020 - ASSE III – Competitività del sistema produttivo - Linea di azione 3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", Avviso Pubblico per "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complessa individuate con DGR n°684 del 29.10.2016, come modificata con DGR n°824 del 5.12.2016.", sto compilando il modulo Allegato II - proposta progettuale.

Bisogna compilare anche la sezione D o è solo un riepilogo dei criteri di valutazione?

Risposta:

La sezione D dell'Allegato II "Proposta progettuale" dell'Avviso pubblico deve essere compilata in ogni campo. Tale sezione, infatti, ripropone i criteri di valutazione disciplinati dall'Art. 15 dell'Avviso pubblico. Una corretta compilazione, dunque, rileva ai fini dell'operato della Commissione di valutazione di cui all'Art. 13 dell'Avviso pubblico.

QUESITO 70:

Qualora un potenziale beneficiario abbia già provveduto ad inviare tramite apposita piattaforma informatica la Domanda di ammissione al finanziamento corredata dei relativi allegati e ravvisi, in un secondo momento, di non aver inviato tutti i preventivi per le spese di cui alle tipologie dell'Art. 10 dell'Avviso pubblico, come potrà procedere all'integrazione?

Risposta:

Ai sensi del comma 1 dell'Art. 12 dell'Avviso pubblico, le Domande di ammissione al finanziamento ed i relativi allegati devono essere inviati esclusivamente, pena l'esclusione, in modalità elettronica a mezzo di

apposita piattaforma informatica all'indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici, seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche riportate sulla piattaforma.

Al comma 3 dell'Art. 12, l'Avviso stabilisce che <u>non sono ammesse altre forme di invio della suddetta documentazione o integrazioni alla domanda</u>.

Al comma 8 dell'Art.6, infine, l'Avviso pubblico precisa che, qualora una impresa presenti più domande, sarà considerata ammissibile esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale.

Pertanto l'impresa proponente che intende comunque integrare la documentazione già trasmessa tramite piattaforma, dovrà procedere a nuovo invio della domanda di ammissione a finanziamento, completa dei relativi allegati di cui al comma 4 dell'Art. 12, in modalità elettronica a mezzo di piattaforma elettronica di cui sopra. Solo l'ultima candidatura presentata in ordine temporale sarà considerata ammissibile.